



**TRIBUNALE DI SALERNO**  
**SECONDA SEZIONE PENALE**  
**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Giovanni Rossi, alla pubblica udienza del 22 novembre 2022, con l'assistenza del Cancelliere esperto dott.ssa Raffaella Ferrucci e con l'intervento del P.M. rappresentato dal dott. Antonio Paventa (V.P.O.), ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo, la seguente:

**S E N T E N Z A**

nei confronti di:

**LARIA Loredana**, nata il 08.02.1966 a Catanzaro ed ivi residente alla via Turco n. 27; difesa di fiducia dall'Avv. Simone Rizzuto;

**libera, presente**

**IMPUTATA**

*del delitto p. e p. dall'art. 595 comma III c.p. perché, firmataria della missiva datata 14.04.2014 inoltrava via e-mail all'Agenzia delle Entrate, ai lavoratori ed al Direttore Regionale delle Entrate di Catanzaro, comunicando con più persone attraverso il sito di posta elettronica le seguenti frasi "Questa Segreteria ha in animo una fortissima iniziativa ... ove l'attuale direttore dovesse continuare in questa spregevole conduzione dell'ufficio, perseguitando alcuni e salvaguardando soltanto i propri sostenitori", offendeva la reputazione di GIRONDA VERALDI Massimo, Direttore dell'Ufficio provinciale dell'Agenzia delle Entrate di Catanzaro.*

*Fatto commesso in Catanzaro in data 14.04.2014 - competenza ex art. 11 in ragione della qualifica dell'indagata, Viceprocuratore onorario in servizio presso la Procura della Repubblica di Catanzaro.*

N. 5334/2022 Sent.

N. 1790/16 R.G.T.

N. 10290/14 R.G.N.R

N. \_\_\_\_\_ G.I.P.

Il \_\_\_\_\_ E.Esec.

N. \_\_\_\_\_ Rep.

N. \_\_\_\_\_ Art.  
del Campione Penale

N. \_\_\_\_\_ Art.  
del Campione Civile

il \_\_\_\_\_  
fatta scheda

Il Cancelliere

SENTENZA  
17.02.2023

in data 22.11.2022  
depositata in cancelleria

Il Cancelliere  
Il Cancelliere Esperto  
Dott. ssa Raffaella Ferrucci

Estratto comunicato al  
P.G. ex art. 548, 3° co.  
c.p.p.  
il \_\_\_\_\_

Estratto contumaciale  
notificato all'imputato  
il \_\_\_\_\_

Appello - Ricorso

Sentenza irrevocabile

il \_\_\_\_\_

### **Conclusioni delle parti:**

Il PM ha chiesto pronunciarsi sentenza di assoluzione, ex art. 530 c.p.p., perché il fatto non sussiste.

La difesa della parte civile ha chiesto affermarsi la penale responsabilità dell'imputata, con provvedimento consequenziale in ordine al risarcimento del danno e alle spese processuali.

La difesa dell'imputato ha chiesto l'assoluzione dell'imputata perché il fatto non sussiste o non costituisce reato ex art. 530 co. 1 c.p.p. ovvero ai sensi dell'art. 530 cpv. c.p.p.; in subordine escludere la punibilità ai sensi dell'art. 596 co. 3 c.p. ovvero ai sensi dell'art. 131 *bis* c.p.; in via ulteriormente gradata ha chiesto, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza sulla contestata aggravante, la condanna dell'imputata al minimo delle pena e benefici di legge.

### **Svolgimento del Processo**

Con decreto di citazione diretta a giudizio emesso dal PM in sede il 22.10.2015, LARIA Loredana è stata tratta a giudizio davanti al Tribunale di Salerno in composizione monocratica per rispondere del reato di cui all'art. 595, co. 3, c.p. per la condotta meglio specificata in imputazione, che qui si intende integralmente riportata e trascritta.

Alla prima udienza del 24.05.2016, il Giudice, dato atto della regolarità delle notifiche e della adesione del difensore all'astensione dalle udienze, ha differito il processo alla data del 18.04.2017, con sospensione integrale dei termini di prescrizione.

All'udienza così fissata, il Giudice, preso atto della richiesta di rinvio per legittimo impedimento avanzata dal difensore, ha rinviato il processo al 30.01.2018, con sospensione dei termini di prescrizione come per legge.

In tale udienza, la prima tenutasi dinanzi a questo giudicante, il Tribunale ha ammesso la costituzione di parte civile nell'interesse di Gironde Veraldi Massimo e, dato atto della richiesta di rinvio delle parti per bonario componimento, ha rinviato il processo, con sospensione integrale dei termini di prescrizione, al 08.05.2018.

All'udienza in parola, il Tribunale ha dichiarato l'apertura del dibattimento ed ha ammesso le prove come richieste dalle parti, limitando tuttavia l'esame dei testi richiesti dalla difesa dell'imputato e della parte civile a due a scelta delle stesse;



quindi, è stata escussa la persona offesa e si è rinviato, in prosieguo istruttoria, all'udienza del 13.11.2018.

In tale data, stante l'assenza del teste, il Tribunale ha differito il processo all'udienza del 07.05.2019, data in cui, in accoglimento della richiesta di rinvio avanzata dal difensore per il legittimo impedimento dell'imputata, ha differito la trattazione al 16.07.2019, mandando la cancelleria per la notifica del verbale di udienza all'imputata.

All'udienza così fissata, dato atto della omessa notifica del verbale di udienza all'imputata, il Giudice ha rinviato al 03.03.2020, data in cui, per il medesimo motivo, ha disposto il rinvio al 23.06.2020.

La trattazione processuale, a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 e con decreto disposto fuori udienza, è stata poi differita al 09.03.2021.

All'udienza in parola, il Giudice ha dato atto della omessa notifica del verbale di udienza all'imputata ed ha rinviato il processo al 15.06.2021, data in cui si è proceduto all'escussione del teste Sacco Vincenzo e, previa concorde rinuncia delle parti, è stata revocata l'ordinanza ammissiva dell'altro teste di parte civile.

Alla successiva udienza del 30.11.2021, si è proceduto all'esame dell'imputata e si è rinviato il processo al 17.05.2022.

In tale data, è stato escusso il teste Nicotera Luigi e si è rinviato, in prosieguo istruttoria, al 13.09.2022.

All'udienza in parola, il Tribunale ha proceduto all'escussione testimoniale di Battaglia Elisabetta e ha differito il processo al 22.11.2022.

In tale udienza, il Giudice, dichiarata la chiusura dell'istruttoria dibattimentale e l'utilizzabilità di tutti gli atti validamente acquisiti al fascicolo del dibattimento, ha invitato le parti a discutere il processo.

Quest'ultime, dunque, hanno discusso la causa e rassegnato le rispettive conclusioni, come sopra riportate.

Conseguentemente, all'esito della camera di consiglio, il Tribunale ha deciso il processo con lettura del dispositivo della sentenza, allegato al verbale d'udienza, al quale segue la presente motivazione, in fatto ed in diritto, il cui deposito, ex art. 544 c.p.p., è stato riservato nel termine di giorni 90, tenuto conto dei concomitanti impegni - collegiali e monocratici - del giudicante.

#### **RITENUTO IN FATTO**

L'odierna imputata, LARIA Loredana, è stata tratta a giudizio nel presente procedimento penale per rispondere del reato di cui all'art. 595, co. 3, c.p.,



perché, secondo la prospettazione accusatoria, mediante il mezzo di pubblicità della posta elettronica, avrebbe offeso la reputazione di GIRONDA VERALDI Massimo, Direttore dell'Ufficio provinciale dell'Agenzia delle Entrate di Catanzaro. Orbene, valutati complessivamente ed unitariamente tutti gli elementi di prova acquisiti al fascicolo del dibattimento (segnatamente: note a firma della RSU dell'Ufficio Provinciale di Catanzaro - Agenzia delle Entrate del 04.11.2013 e del 10.04.2014, acquisite all'ud. del 08.05.2018; corrispondenza tra l'imputata e la persona offesa a mezzo dei rispettivi difensori; informativa della Sezione di P.G - Aliquota dei Carabinieri della Procura della Repubblica di Catanzaro dell'11.07.2014; missive a firma del Presidente Uilpa, Enzo Cantafio e di LARIA Loredana all'Agenzia delle Entrate di Catanzaro; note dell'Agenzia delle Entrate del 24.09.2014 e del 07.10.2014; escussioni testimoniali della persona offesa GIRONDA VERALDI all'ud. del 08.05.2018, di Sacco Vincenzo all'ud. del 15.06.2021, di Nicotera Luigi all'ud. del 17.05.2022 e di Battaglia Elisabetta all'ud. del 13.09.2022), si ritiene che l'odierna imputata vada assolta dal reato a lei contestato nel capo di imputazione perché il fatto non costituisce reato, come meglio verrà specificato qui di seguito.

La vicenda fattuale oggetto del presente procedimento penale, alla luce dell'intera piattaforma probatoria acquisita, può essere ricostruita nei seguenti termini.

In data 14.04.2014, LARIA Loredana, quale Segretario Generale dell'UILPA, inviava una mail all'Agenzia delle Entrate - ex Territorio nonché ai lavoratori dell'Ufficio Provinciale di Catanzaro segnalando ed evidenziando la spregevole conduzione di quell'Ufficio e, al contempo, anticipava che il suo sindaco, per tali motivi, aveva anche intenzione di intraprendere forti iniziative sindacali.

Invero, come è emerso dall'istruttoria dibattimentale svolta, la LARIA, nella sua qualità sindacale, aveva ricevuto una serie di segnalazioni da parte delle RSU, le quali lamentavano le vessazioni e/o persecuzioni subite dal Direttore dell'Ufficio Provinciale dell'Agenzia delle Entrate di Catanzaro, quali il controllo ossessivo dei dipendenti, anche attraverso la firma sui fogli presenza, e la (possibile) installazione di porte allarmate e di telecamere.

In particolare, con una prima nota del 04.11.2013, la Rappresentanza Sindacale Unitaria dell'ufficio *de quo* le aveva evidenziato il comportamento vessatorio posto in essere dal Direttore, il quale aveva incaricato i capi reparto di vigilare affinché i dipendenti non sostassero nell'androne del palazzo, aveva adottato un



controllo personale con firma su fogli volanti ed aveva imposto ai dipendenti di stare "inchiodati" alla scrivania; mentre con una seconda nota del 10.04.2014, la stessa RSU - in relazione alla comunicazione del Direttore dell'Ufficio di installazione, all'interno degli uffici, di sistemi tecnologici di rilevazione visiva e del *badge* per il controllo dei movimenti dei dipendenti - aveva accusato la Direzione di aver assunto un comportamento vessatorio e persecutorio, ritenendo i sistemi di videosorveglianza contrari alle disposizioni contenute nello Statuto dei Lavoratori (cfr. note del 04.11.2013 e 10.04.2014, acquisite ex art. 493 c.p.p. all'udienza del 08.05.2018).

Quanto denunciato con le summenzionate note sindacali veniva, poi, confermato in udienza sia dai testi della difesa, Nicotera Luigi e Battaglia Elisabetta, escussi alle udienze del 17.05.2022 e 13.09.2022, che dal teste di parte civile Sacco Vincenzo, escusso all'udienza del 15.06.2021.

Più precisamente, Nicotera e Battaglia precisavano che, sotto la direzione del GIRONDA VERALDI "*c'era un clima di tensione ... un malcontento comune ... un clima quasi di terrore...un controllo ossessivo*"; la circostanza fattuale del generale malcontento dei lavoratori sotto la direzione del GIRONDA, poi, è stata confermata in udienza anche dal teste Sacco, il quale, pur non condividendone le doglianze, ha ricordato che effettivamente, nel periodo di interesse, "c'erano continui attacchi da parte di una parte dell'RSU, perché la RSU era spaccata e c'era la parte che attaccava l'ingegnere Gironda Veraldi, infatti poi alla fine la RSU si è sciolta perché tra di loro non c'era sintonia" (cfr. escussioni testimoniali del 17.05.2022, del 13.09.2022 e del 15.06.2021).

L'imputata LARIA, di conseguenza, nell'esercizio del diritto di critica sindacale, in data 14.04.2014, procedeva alla stesura della missiva oggetto del capo di imputazione e, quindi, ad inoltrare la stessa all'Agenzia delle Entrate - ex Ufficio Provinciale del Territorio ed ai lavoratori dell'Ufficio Provinciale di Catanzaro.

Il GIRONDA VERALDI, pertanto, ritenendo il messaggio di posta elettronica gravemente offensivo della propria reputazione, seppur non comunicato direttamente a lui, richiedeva alla LARIA - invano - una "pubblica rettifica" della missiva in argomento con la medesima capacità divulgativa della missiva *de qua* (cfr. lettera del 18.06.2014 a firma dell'avv. Massimo Gimigliano, acquisita ex art. 493 c.p.p. all'ud. del 08.05.2018).



In ragione di ciò, quindi, in data 11.07.2014, il GIRONDA VERALDI sporgeva formale denuncia-querela nei confronti dell'odierna imputata, ritenendo che la LARIA aveva offeso la sua reputazione.

Ebbene, a giudizio di questo Tribunale, valutati congiuntamente ed unitariamente tutti gli elementi probatori - documentali e testimoniali - acquisiti nel corso dell'istruttoria dibattimentale, come sopra compendiate, si ritiene che l'odierna imputata debba essere assolta dal reato a lei ascritto in rubrica perché il fatto non costituisce reato, per le ragioni giuridiche - determinanti ed assorbenti - che qui di seguito si passano in rassegna.

### **CONSIDERATO IN DIRITTO**

Dalla vicenda storica qui in esame, così come poc'anzi ricostruita, non è possibile riscontrare alcuna forma di responsabilità penale riconducibile al comportamento concretamente tenuto dall'imputata LARIA Loredana nel caso di specie, in quanto la condotta a lei contestata nel capo di imputazione, sebbene integrante sia sotto il profilo dell'elemento oggettivo che dell'elemento soggettivo la fattispecie incriminatrice tipica, è stata commessa in presenza di una evidente causa di giustificazione, e, pertanto, risulta totalmente scriminata, come tale assolutamente lecita e non penalmente rilevante.

Nello specifico, deve essere rilevato, in via preliminare, che la norma di cui all'articolo 595 c.p., espressamente rubricata "*diffamazione*", sanziona la condotta di "*chiunque [...] comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione*"; il comma 3 della norma *de qua* prevede, poi, l'ipotesi aggravata qualora l'offesa sia recata col mezzo della stampa, con qualsiasi altro mezzo di pubblicità ovvero in atto pubblico.

Orbene, nel caso *de quo*, la condotta diffamante risulta perfezionata sia sotto il profilo oggettivo, avendo la LARIA offeso la reputazione di una persona determinata - ossia GIRONDA VERALDI Massimo, la cui conduzione dell'ufficio veniva indicata come "spregevole" - comunicando con più persone attraverso un messaggio di posta elettronica indirizzato all'Agenzia delle Entrate - ex Territorio ed ai lavoratori dell'Ufficio Provinciale di Catanzaro, sia sotto il profilo soggettivo. Infatti, perché si possa configurare il delitto la diffamazione è necessario, ai sensi dell'art. 42 c.p., che il reo agisca con dolo generico, che può anche assumere la forma del dolo eventuale, in quanto è sufficiente che l'autore abbia previsto ed accettato il rischio del verificarsi della lesione al bene protetto; tale giudizio di prevedibilità va effettuato con riferimento all'agente modello, in rapporto



all'attività concretamente svolta (cfr. Cass. Pen., Sez. V, sent. n. 2972/2001). Più in particolare, la giurisprudenza della Suprema Corte in materia ha precisato che *"In tema di delitti contro l'onore, ai fini della sussistenza dell'elemento soggettivo del delitto di diffamazione, non si richiede che sussista l'"animus iniurandi vel diffamandi", essendo sufficiente il dolo generico, che può anche assumere la forma del dolo eventuale, in quanto è sufficiente che l'agente, consapevolmente, faccia uso di parole ed espressioni socialmente interpretabili come offensive, ossia adoperate in base al significato che esse vengono oggettivamente ad assumere, senza un diretto riferimento alle intenzioni dell'agente"* (cfr. Cass. Pen., Sez. V, 29.1.2013, n. 4364; conforme, ex plurimis, Cass. Pen. V, 21.2.2014, n. 8419).

Ciò premesso, nella fattispecie concreta, è evidente che con la sua condotta materiale la LARIA – avendo indicato e qualificato nella missiva la conduzione dell'ufficio quale "spregevole" e, più precisamente, avendo scritto testualmente *«Questa Segreteria ha in animo una fortissima iniziativa anche di carattere mediatico e l'occupazione dei locali attraverso un'assemblea permanente, ove l'attuale direttore dovesse continuare in questa spregevole conduzione dell'ufficio, perseguitando alcuni e salvaguardando soltanto i propri sostenitori»* – agiva quanto meno accettando il rischio di ledere la reputazione del GIRONDA VERALDI, che all'epoca dei fatti era il Direttore dell'Ufficio Provinciale dell'Agenzia delle Entrate di Catanzaro.

Tuttavia, per le ragioni assorbenti e determinanti che di qui a breve si evidenzieranno, la condotta materiale della sindacalista UILPA, odierna imputata, risulta ampiamente scriminata dal diritto di critica sindacale di cui all'art. 51 c.p., ai sensi del quale, come è noto, *"l'esercizio di un diritto o l'adempimento di un dovere imposto da una norma giuridica [...] esclude la punibilità"*.

A ben vedere, nel caso di specie, la LARIA esercitava legittimamente il proprio diritto di critica sindacale, il quale è espressione della più ampia libertà di manifestazione del pensiero, garantita e tutelata dal combinato disposto degli artt. 21 Cost., 1 e 14 della L. 300/1970 (cd. Statuto dei lavoratori). Con la tutela del diritto di critica, infatti, attraverso la quale si censura un'opinione o un comportamento altrui (che rivesta particolare rilevanza sociale), l'ordinamento giuridico garantisce quell'aspetto della libertà di manifestazione del pensiero che è funzionale alla dialettica democratica.



In particolare, per quel che rileva in questa sede, è appena il caso di ricordare che l'art. 1 L. 300/70, sancisce che *"i lavoratori, senza distinzione di opinioni politiche, sindacali e di fede religiosa, hanno diritto, nei luoghi dove prestano la loro opera, di manifestare liberamente il proprio pensiero, nel rispetto dei principi della Costituzione e delle norme della presente legge"*, mentre l'art. 14 della medesima normativa garantisce a tutti i lavoratori, all'interno dei luoghi di lavoro, il diritto di costituire associazioni sindacali, di aderirvi e di svolgere attività sindacale.

Orbene, l'invio della missiva oggetto di contestazione da parte della LARIA ricade nel diritto di critica e di libertà sindacale, in quanto rientrante a pieno titolo nell'esercizio del diritto allo svolgimento dell'attività sindacale, di cui, tra l'altro, sono titolari tutti i lavoratori indistintamente, anche a prescindere da una specifica carica rappresentativa sindacale. Peraltro, le espressioni usate nel messaggio di posta elettronica si trovano in un rapporto di adeguatezza con il generale contesto fortemente conflittuale all'epoca in atto e, comunque, la stessa e-mail era stata indirizzata ad una ristretta cerchia di destinatari, colleghi di qualifica impiegatizia analoga a quella della sindacalista LARIA (cfr. Cass. Pen., sent. n. 3484/2017).

L'odierna imputata LARIA Loredana, infatti, con la missiva qui al vaglio, si limitava a narrare e riportare le lamentele da lei apprese, nella sua qualità di Segretario Generale dell'UILPA, da una parte delle rappresentanze sindacali di base dei lavoratori e dipendenti dell'Ufficio Provinciale dell'Agenzia delle Entrate di Catanzaro, in un clima di forte tensione sindacale già in atto con il Direttore precedente per la questione relativa alla installazione delle telecamere di videosorveglianza.

Ebbene, come risulta palese, la sindacalista LARIA Loredana, qualificando la gestione "spregevole", esprimeva del tutto legittimamente una sostanziale critica conclusiva, seppur aspra, della gestione dell'Ufficio tenuta dal Direttore dell'Ufficio Provinciale dell'Agenzia delle Entrate di Catanzaro, attraverso un giudizio ed una valutazione personali, compendiate peraltro in un'unica parola, che, secondo la stessa, erano fondati sia sull'analisi degli indicatori individuati dall'Amministrazione – vale a dire il benessere organizzativo, la produttività dell'ufficio e le relazioni sindacali, tutti e tre assenti (cfr. esame imputata all'ud. del 30.11.2021) – sia, evidentemente, sulle precedenti critiche apprese dai propri colleghi, proprio in ragione dell'attività di sindacalista da lei svolta.



Per quel che rileva specificamente in questa sede, è opportuno segnalare che la condivisibile giurisprudenza della Suprema Corte in materia ha affermato che *"in tema di diffamazione, sussiste l'esimente del diritto di critica sindacale nel caso in cui il segretario di un'organizzazione rappresentativa degli interessi dei lavoratori indirizzi una missiva a vari dirigenti amministrativi, con cui si censurano le scelte del direttore medico responsabile di un servizio di un'Azienda USL, in materia di espletamento di tale servizio, ponendone in dubbio la regolarità e denunciando favoritismi"* (cfr. Cass. Pen., Sez. V, sent. n. 38962/2013); e, ancora, che *"in tema di diffamazione, sussiste l'esimente dell'esercizio del diritto di critica sindacale quando le affermazioni di censura sono volte a stigmatizzare, seppur con toni aspri ma conferenti all'oggetto della controversia, un fatto vero del datore di lavoro"* (cfr. Cass. Pen., Sez. V, sent. n. 5247/2013).

In tema di diffamazione, difatti, nella valutazione del requisito della continenza, necessario ai fini del legittimo esercizio del diritto di critica, si deve tenere conto del complessivo contesto in cui si realizza la condotta e verificare se i toni utilizzati dall'agente, pur aspri e forti, non siano gravemente infamanti e gratuiti, ma siano, invece, comunque pertinenti al tema in discussione (cfr. Cass. Pen., Sez. V, sent. n. 2473/2020).

Orbene, nel caso di specie, le espressioni utilizzate dalla LARIA nella missiva oggetto di imputazione trovano la loro origine in comportamenti ritenuti lesivi della dignità della persona e dei diritti dei lavoratori dell'Ufficio Provinciale dell'Agenzia delle Entrate di Catanzaro, i quali lamentavano addirittura di dover attestare continuamente la presenza sul posto di lavoro pur dopo i bisogni fisiologici (cfr. Nota a firma della RSU dell'Ufficio provinciale di Catanzaro - Agenzia delle Entrate del 04.11.2013, acquisita all'udienza del 08.05.2018).

Pertanto, la proposizione finale della missiva e, quindi, la critica forte dell'odierna imputata, lette unitariamente all'interno del contesto globale della missiva stessa, non possono non assumere rilievo ai fini della valutazione della effettiva sussistenza della scriminante del diritto di critica in relazione a quanto scritto, in quanto costituenti l'immediato precipitato dei comportamenti - del Direttore dell'epoca - ritenuti lesivi della dignità della persona e dei diritti dei lavoratori, come da questi ultimi le erano stati comunicati in precedenza, e dunque rappresentanti in concreto la critica aspra manifestata dal sindacato



sull'argomento, al precipuo fine sia di stigmatizzare tali comportamenti sia per reclamare adeguate risposte sindacali da parte degli stessi lavoratori.

Nella missiva della LARIA, in altri termini, non sono rilevabili espressioni aventi il carattere della mera aggressione personale e gratuita nei confronti del GIRONDA VERALDI - come, tra l'altro, rappresentato già dal legale della LARIA in risposta alla lettera della p.o. (cfr. lettera del 30.06.2014 a firma dell'avv. Francesco Iacopino) - bensì, come appena evidenziato, frasi ed espressioni funzionali alla denuncia sindacale di un malcontento creatosi in quel periodo in ambito lavorativo, che aveva ingenerato in una parte dei lavoratori dell'ufficio *de quo* - come asserito anche dai testi escussi - uno vero e proprio stato di malessere, con la conseguenza che la frase - *rectius* la parola - offensiva contestata deve ritenersi pienamente rientrante entro i limiti della continenza espressiva, benché aspra e pungente, come tale espressione del legittimo diritto di critica sindacale.

Per tutto quanto sopra esposto, in conclusione, avendo legittimamente esercitato un suo diritto, ai sensi dell'art. 51 c.p., LARIA Loredana deve essere assolta dal reato a lei ascritto in rubrica perché il fatto non costituisce reato.

**P.Q.M.**

Letti gli artt. 51 c.p. e 530 c.p.p.,

assolve **LARIA Loredana** dal reato a lei ascritto in rubrica perché il fatto non costituisce reato;

Letto l'art. 544 c.p.p.,

riserva il deposito della motivazione in giorni 90.

Salerno, 22.11.2022

TRIBUNALE DEPOSITATO
17 FEB. 2023
Il Cancelliere Esperto Dott. ssa Raffaella Ferrucci

Il Giudice

Dott. Giovanni Rossi

*Giovanni Rossi*